



**Studio Battaglia**  
Pianificazione | Finanza | Controllo  
www.crescitapmi.it



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Ascheri  
& partners**

# Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero

CONVERSAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Londra - Venerdì 24 Gennaio 2014



**Paolo Battaglia**

Dottore Commercialista in Ragusa

p.battaglia@crescitapmi.it | paolobattaglia.skype



## Gli Scudi Fiscali e il D.L. 167/90

- Nel **1990** si ha una prima “sanatoria fiscale” col **D.L. 167/90** , art 4 comma 7.
- Nel **2001** il **D.L. 350 /2001** (c.d. “Scudo fiscale”) torna ad affrontare il problema dell’evasione fiscale e dell’illecita costituzione di attività finanziarie all’estero, riproponendo il rientro dei capitali e la sanatoria degli illeciti a condizioni non punitive.

In contropartita riscrive le sanzioni previste nell’art **5 D.L. 167/90** per chi non compila il **quadro RW**, portandole **dal 5% al 25%** degli importi non dichiarati, con effetto dal 27 settembre 2001.

**Sino a quella data** la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW era quella residuale da 500.000 lire a 2 milioni di lire.



# I prossimi scenari

- Per valutare la convenienza del procedimento di Voluntary Disclosure, oggi, è necessario porsi le **seguenti domande**:
  - La condotta del soggetto che intende procedere alla regolarizzazione ha **implicazioni penali** e di che tipo?
  - Il paese in cui è detenuto il patrimonio da regolarizzare è **non white list**?
  - A **quanto ammonta il debito d'imposta**?
  - Quali sono le **violazioni tributarie non penali che accompagnano il debito di imposta**?



# I prossimi scenari

- Le prudenze da utilizzare passano per i **seguenti step**:
  1. Verificare che i redditi maturati attraverso i rendimenti del conto corrente **non violino le soglie di punibilità previste per i reati fiscali**;
  2. Verificare che la condotta del **contribuente non importi la configurazione di altri reati: su tutti il riciclaggio** (il rischio di responsabilità penale per i patrimoni detenuti all'estero potrebbe rendere non proficuo il ricorso alla comunicazione volontaria).
  3. Verificare se il paese in cui il conto è detenuto **non è inserito nella white list**.  
Se le disponibilità finanziarie sono detenute in un tax haven le **sanzioni (raddoppiate)** potranno essere applicate per più annualità (**gli anni di sanzionabilità sono raddoppiati**).



## I prossimi scenari

- Al momento, le somme che l'Agenzia delle Entrate può richiedere per la regolarizzazione consistono in:
  - **100% delle imposte non versate** sui redditi maturati sui cinque anni precedenti (se il conto è in un paradiso fiscale c.d. non white list i termini possono essere raddoppiati);
  - **dal 100% al 200%** delle imposte non versate per le **sanzioni** (se il conto è in un territorio non white list le sanzioni sono aumentate di un terzo: fino al 260%);
  - **dal 3% al 30%** dei patrimoni oggetto di monitoraggio fiscale non indicati nel relativo mod. RW;
  - **quota interessi.**
- Nella peggiore delle ipotesi, la regolarizzazione **potrebbe costare fino al 360%** delle imposte non versate.



## I prossimi scenari

- In ogni caso sono previsti **già** dalla legge italiana e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate diversi strumenti che permettono di pagare le sanzioni in misura ridotta, **fino ad un sesto della sanzione irrogata**.
- Di converso, grazie alla procedura di **Collaborazione Volontaria** e agli strumenti di definizione agevolata di cui il contribuente dispone, potranno verificarsi casi in cui il capitale estero **potrà essere regolarizzato con il pagamento del 10% del suo importo** e **potranno aversi diverse esimenti penali**.



## Gli Scudi Fiscali e il D.L. 167/90

- Il **DL 78/2009** art 13 bis ripropone una nuova versione dello Scudo fiscale e **raddoppia tali sanzioni** portandole **dal 10% al 50%**, con effetto dal 5 agosto 2009, rafforzando nel contempo la funzione del **quadro RW**, perché è proprio la sua **mancata** compilazione che **rende possibile l'adesione** allo Scudo 2009.
- **Sempre il DL 78/2009**, art. 12 commi 2, 2 bis e 2ter inasprisce il sistema sanzionatorio, **considerando reddito gli investimenti e le attività estere** di natura finanziaria detenuti in paesi a **regime fiscale privilegiato\*** **NON indicati in RW** e rendendone ulteriormente decisiva la sua compilazione o omissione.

*\* (DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001)*



## EU Pilot 1711/11/TAXU

- **L'8 settembre 2011** i servizi della Commissione europea avviano una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11) chiedendo chiarimenti circa l'utilità dell' articolo **2 del decreto-legge n. 167 del 1990**, che prevedeva l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei **trasferimenti** da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari residenti.
- In particolare, la Commissione chiedeva di **indicare le ragioni di interesse generale** che avrebbero motivato – in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia fiscale) – **l'obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenuti in un altro Stato dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE).**





## EU Pilot 1711/11/TAXU

- Inoltre, la Commissione rilevava che l'inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del medesimo D.L. 167/1990 con riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all'estero prevedeva una **sanzione** in caso del mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito in Italia), **non correlata all'effettiva esistenza di redditi non dichiarati** (fino al 50% dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e **confisca** di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) ,  
**e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi investimenti in Italia.**



## Il quadro RW

- Con il **DL n. 167** del 28 giugno **1990**, convertito, con modificazioni, nella **Legge n. 227** del 4 agosto **1990** all'art. 4, **si prevedeva** l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli **investimenti all'estero**, ovvero delle **attività estere di natura finanziaria e patrimoniale**, nonché l'ammontare dei **trasferimenti** effettuati nel corso dell'anno, di importo **complessivo superiore a euro 10.000**.
- Tale indicazione doveva essere effettuata nell'apposito **quadro RW** in Unico (3 distinte sezioni) che consentiva all'Amministrazione finanziaria di effettuare il c.d. «monitoraggio fiscale».
- Il quadro RW aveva, quindi, una **funzione informativa** e **non rilevava al fine del calcolo del reddito imponibile e delle relative imposte**.



## Legge Europea, Legge 6 agosto 2013 n. 97

- Per evitare sanzioni comunitarie viene approvata la Legge comunitaria 2013 (**L. 6 agosto 2013 n. 97** - GU 194 del 20 agosto 2013) che all'art 9 comma 1 **modifica profondamente** il D.L. 167/1990 e l'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, **riscrivendo gli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990.**
- La legge è entrata **in vigore dal 4 settembre 2013**



## Il quadro RW

In particolare:

- è stata **eliminata la soglia di € 10.000 di rilevanza;**
- **è stato eliminato il riferimento al 31.12** per lo stock degli investimenti e delle attività finanziarie estere;
- **è stato eliminato l'obbligo dichiarare i trasferimenti**
- il **monitoraggio** ora interessa **anche il "titolare effettivo"** degli investimenti/attività estere;
- è stata **revisionato il regime sanzionatorio.**

## Il quadro RW

- Le **novità** introdotte dalla Legge Europea 2013 sono entrate in vigore **dal 4 settembre 2013** ed hanno effetto solo a partire da **UNICO 2014** (periodo d'imposta 2013).

- Per le **sanzioni**, oggi più leggere, si applica il **principio del «favor rei»**:

Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, **secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile**.

Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo **il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione** di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, **si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo**.

**Per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.**

# Il quadro RW

## Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

- Gli **artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990** obbligano ad **indicare nella dichiarazione dei redditi investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria** attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia:
  - le **persone fisiche**
  - gli **enti non commerciali**
  - le **società semplici** (ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR)
  - Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, **pur non essendo possessori diretti** degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, **siano titolari effettivi** dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

### residenti in Italia

In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e **l'obbligo di dichiarazione sussiste indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? La residenza fiscale

- I soggetti interessati dagli obblighi di monitoraggio fiscale **devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.**
- A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell'**articolo 2, comma 2, del TUIR**, in base alla quale si considerano residenti, **ALTERNATIVAMENTE:**

**Le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta:**

**o sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,**

**o hanno nel territorio dello Stato il domicilio,**

**o hanno la residenza ai sensi del codice civile.**



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### La residenza fiscale

- Il requisito della residenza si acquisisce *ex tunc* con riferimento al periodo d'imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali:

**soltanto alla fine dell'anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.**





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? La residenza fiscale in paesi «non white list»

- Come stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 2 del TUIR, si considerano **residenti**, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani **cancellati** dalle anagrafi della popolazione residente e **trasferiti** in Stati o territori **diversi** da quelli individuati con decreto D.M. 4 maggio 1999 (perché emigrati in Stati o territori aventi una **fiscalità** considerata **privilegiata**, cosiddetti “**non white list**”).
- **Anche tali soggetti** rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
- Sarà quindi il **contribuente a doversi accollare l'onere di fornire tutti gli elementi necessari** e sufficienti per convincere l'Amministrazione finanziaria che la perdita di residenza è effettiva e che, in realtà, si sono interrotti tutti i rapporti (economici ed affettivi) con il Paese di origine.



# Il quadro RW

## Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? La residenza fiscale

Si considerano, altresì, **residenti nel territorio dello Stato**:

- **le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali** che **per la maggior parte del periodo d'imposta** hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale **nel territorio dello Stato**
- **i trust e gli istituti aventi analogo contenuto**, istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cosiddetta "white list", in cui **almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**
- **i trust** quando, **successivamente** alla loro costituzione, **ricevono da un soggetto residente** un'attribuzione che importi il **trasferimento di proprietà di beni immobili** o la costituzione o il trasferimento **di diritti reali immobiliari** anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### La residenza fiscale in paesi «non white list»

- Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art.2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **i seguenti Stati e territori:**

# Il quadro RW

## I paesi «non white list»

- |                         |                                  |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Alderney             | 22. Hong Kong                    | 42. Monaco                       |
| 2. Andorra              | 23. Isola di Man                 | 43. San Marino                   |
| 3. Anguilla             | 24. Isole Cayman                 | 44. Sark                         |
| 4. Antigua e Barbuda    | 25. Isole Cook                   | 45. Seicelle                     |
| 5. Antille Olandesi     | 26. Isole Marshall               | 46. Singapore                    |
| 6. Aruba                | 27. Isole Vergini<br>Britanniche | 47. Saint Kitts e Nevis          |
| 7. Bahama               | 28. Jersey                       | 48. Saint Lucia                  |
| 8. Bahrein              | 29. Libano                       | 49. Saint Vincent e<br>Grenadine |
| 9. Barbados             | 30. Liberia                      | 50. Svizzera                     |
| 10. Belize              | 31. Liechtenstein                | 51. Taiwan                       |
| 11. Bermuda             | 32. Macao                        | 52. Tonga                        |
| 12. Brunei              | 33. Malaysia                     | 53. Turks e Caicos               |
| 13. Costa Rica          | 34. Maldive                      | 54. Tuvalu                       |
| 14. Dominica            | 35. Maurizio                     | 55. Uruguay                      |
| 15. Emirati Arabi Uniti | 36. Monserrat                    | 56. Vanuatu                      |
| 16. Ecuador             | 37. Nauru                        | 57. Samoa                        |
| 17. Filippine           | 38. Niue                         |                                  |
| 18. Gibilterra          | 39. Oman                         |                                  |
| 19. Gibuti              | 40. Panama                       |                                  |
| 20. Grenada             | 41. Polinesia Francese           |                                  |





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- La Legge Europea 2013 ha, oggi, **esteso l'obbligo di monitoraggio fiscale anche** per **i soggetti** (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti) che, **pur non essendo possessori diretti** degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano comunque **«titolari effettivi»** dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u) e dall'allegato tecnico del **D. Lgs. n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio)**.

in particolare...



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Gli **obblighi del monitoraggio fiscale** riguardano anche i casi in cui le attività estere, pur essendo **intestate a società o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust)**, siano **riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate**, in qualità di **“titolari effettivi”** delle attività stesse.
- Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle **persone fisiche**, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di **“titolare effettivo”** è riferibile **anche** agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli **enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate**, residenti in Italia.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### a) in caso di società:

**1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti).**

Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;**

**2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

**b) in caso di entità giuridiche quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:**

1) se i futuri **beneficiari** sono **già stati determinati**:

la persona fisica o le persone fisiche **beneficarie del 25 % o più del patrimonio** dell'entità giuridica;

2) se le **persone che beneficiano** dell'entità giuridica **non sono ancora state determinate**:

**la categoria di persone** nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano **un controllo sul 25% o più del patrimonio** di un'entità giuridica.





## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

Per "titolare effettivo" si intende:

*la **persona fisica per conto** della quale è realizzata un'operazione o un'attività,*

*ovvero*

*nel caso di **entità giuridica**, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedono o controllano** tale entità, ovvero ne risultano **beneficiari***

**secondo i seguenti criteri...**



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### Il titolare effettivo

- I Trust residenti rientravano **anche precedentemente** tra i soggetti obbligati alle norme sul monitoraggio fiscale.
- Oggi l'**obbligo** di compilazione del quadro RW sussiste però **non soltanto nei confronti del Trust** ma **anche**, nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente **per il tramite di interposta persona**, nei confronti **del titolare effettivo**.
- Si tratterebbe dunque, nel caso dei **Trusts residenti** e dei **Titolari Effettivi** del Trust, quanto meno di una **pesante duplicazione di adempimenti anche complessi**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

La norma è evidentemente finalizzata ad **individuare coloro che intendono celarsi dietro partecipazioni in entità giuridiche.**

Tuttavia, qualora il controllo e/o le partecipazioni siano **facilmente conoscibili** dall'Amministrazione finanziaria, l'applicazione di un'impostazione **eccessivamente restrittiva** potrebbe rilevarsi troppo gravosa per il contribuente, anche tenendo conto dell'art. 7 comma 1 lett. f) del DL 70/2011, in base al quale **“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.**

**Secondo questa interpretazione**, il monitoraggio fiscale a carico del **Titolare Effettivo** andrebbe attuato solo nel caso in cui la partecipazione rilevante sia detenuta in una società residente in un paese **Non White List.**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- **Nel caso di Trust, ogni qualvolta** il trust sia un **semplice schermo formale** e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire **ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del Trust** (sia residente che non residente), **il Trust deve essere considerato come un soggetto meramente interposto** ed **il patrimonio** (nonché i redditi da questo prodotti) **deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.**
- Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle **fattispecie esemplificative** indicate nella **circolare 43/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009.**

## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- I casi previsti dalla norma sull'individuazione del "titolare effettivo" si riferiscono al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici **non fittiziamente interposti**.
- In presenza di **soggetti** che abbiano **l'effettiva disponibilità** di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, **formalmente intestate a soggetti meramente interposti**, il patrimonio deve essere dichiarato **dal socio** o **dal beneficiario** indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.
- Sulla base del nuovo assetto normativo, si possono verificare **diverse ipotesi** in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo:





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Qualora il contribuente detenga **direttamente** un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, è **confermato l'obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi**, così come già previsto nella previgente disciplina in materia di monitoraggio fiscale.
- E' il caso, ad esempio, **dell'immobile detenuto all'estero o del conto corrente estero o della partecipazione in società estere**, posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, **senza alcuna interposizione**.
- In questo caso, il contribuente è tenuto a **valorizzare gli investimenti o le attività e ad indicarli nel quadro RW nonché ad indicare la propria quota di possesso espressa in percentuale**.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 1

Una **persona fisica** detiene un **immobile all'estero** del valore di 500.000 euro in comproprietà con **altri 4 soggetti**.

In tal caso **ciascun comproprietario deve indicare nel quadro RW** l'intero **valore dell'immobile (500.000 euro)** riportando anche la **percentuale di possesso (20%)** (sempreché si tratti di persone fisiche, società semplici o enti non commerciali).



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### Il titolare effettivo

- In caso di detenzione di attività estere **per il tramite di società**, il contribuente che abbia una **partecipazione rilevante** come definita dalla normativa antiriciclaggio (**superiore al 25 %**), in linea generale, **deve indicare** nel quadro RW **il valore** della partecipazione nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante) e, **in aggiunta, la percentuale** di partecipazione.





## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 2

Una **persona fisica** detiene una **partecipazione al capitale sociale di una società estera** localizzata in un Paese *white list* in misura pari al 26% la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente **deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera (26%)**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- L'obbligo dichiarativo in capo al **“titolare effettivo”** sussiste **esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.**
- In quest'ultimo caso, infatti, **l'Amministrazione finanziaria può acquisire** i dati e le notizie necessarie per l'accertamento dei redditi conseguiti dai soci **attraverso l'analisi delle dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall'ordinamento interno.**



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 3

Una **persona fisica** detiene una partecipazione al capitale sociale di **una società italiana** in misura pari al 50 per cento che, **a sua volta, detiene una partecipazione al capitale di una società estera** in misura pari al 100 per cento la quale detiene **all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria**.

In tal caso il contribuente **non** deve compilare il quadro RW.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- **Rilevano, invece,** le partecipazioni in società **residenti** qualora, **unitamente** alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di **“titolare effettivo”** di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.
- In quest'ultimo caso, **occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta** (direttamente e indirettamente) **e la percentuale di partecipazione** determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 4

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **white list** in misura pari al 15 % (partecipazione diretta), e una partecipazione in una società italiana nella misura del 50 % che, a sua volta, detiene una partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50 % (partecipazione indiretta).

In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera, **sommando** il 15 % della partecipazione **diretta** con il 25 % della partecipazione **indiretta**.

Pertanto, **deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione** nella società estera e **la percentuale di partecipazione (40%)**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Qualora il contribuente detenga una **partecipazione rilevante** in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella white list, occorre indicare, **in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti** all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché **la percentuale di partecipazione** posseduta nella società stessa.
- **Superando la mera titolarità** dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza al **valore** dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza **“titolare effettivo”**.
- Tale **criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi** e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 5

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** in misura pari al 26 per cento la quale detiene investimenti ed attività finanziarie **in Italia**.

In tal caso il **contribuente deve indicare nel quadro RW esclusivamente il valore della partecipazione nella società estera**, posto che il contribuente in tal caso non è il titolare effettivo di attività estere.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 6

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** in misura pari al 26 % la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere** della società estera (obbligazioni, immobili e conti correnti) **e la percentuale di partecipazione (26%)**.





## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 7

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società localizzata in un Paese **non white list** (Società A) in misura pari al 26 %, la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100 % in un'altra società estera localizzata in un Paese **non white list** (Società B) che detiene conti correnti esteri.

In tal caso il contribuente **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività detenuti per il tramite delle società A** (nell'esempio, obbligazioni, immobili) **nonché**, in luogo della partecipazione nella società B, **il valore del conto corrente** detenuto dalla società B partecipata indirettamente, **specificando che la percentuale di partecipazione nella società A è pari al 26 %**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 8

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** (società A) in misura pari al 15 % (partecipazione diretta), la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra cui una partecipazione al 100% nella società estera B **white list**), nonché una partecipazione in una società italiana nella misura del 50 % che a sua volta detiene una partecipazione nella medesima società estera A nella misura del 50 % (partecipazione indiretta).

In tal caso il contribuente integra il requisito di “**titolare effettivo**” nella società estera A, sommando il 15 % della partecipazione diretta con il 25 % della partecipazione indiretta. Pertanto, **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti ed attività estere della società A** (obbligazioni, immobili e partecipazione in B) **e la percentuale di partecipazione (40%)**. Non deve, invece, indicare le attività estere della società B, in quanto localizzata un Paese **white list**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 9

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** (società A) in misura pari al 15 % (partecipazione diretta), la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra cui una partecipazione nella società estera C **white list**), nonché una partecipazione in un'altra società estera localizzata in un Paese **non white list** (società B) nella misura del 20 % che, a sua volta, detiene una partecipazione nella società A in misura pari al 70 %.

In tal caso, il contribuente integra il requisito di **titolare effettivo nella società A** sommando il 15 % della partecipazione diretta con il 14 % della partecipazione indiretta. Pertanto, **deve indicare nel quadro RW il valore degli investimenti ed attività estere della società A** (obbligazioni, immobili e partecipazione in C) **e la percentuale di partecipazione nella misura del 29%, ed inoltre deve indicare il valore della partecipazione nella società B** (e la percentuale di partecipazione nella misura del 20%) non integrando nei confronti dei beni di quest'ultima la titolarità effettiva. Non deve, invece, indicare le attività estere detenute dalla società C in quanto localizzata in un Paese white list.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 10

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** in misura pari al 15 %, la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria, e il coniuge detiene una partecipazione al capitale sociale della medesima società in misura pari al 15 %.

**Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività della società estera e, pertanto, ciascuno deve indicare nel proprio quadro RW il valore complessivo degli stessi e la percentuale di partecipazione nella società.**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Per esigenze di semplificazione, **il contribuente indica nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali** di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un **apposito prospetto** in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.
- Le partecipazioni in società estere **quotate** in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, **vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale** che le stesse rappresentano **in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”**.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 11

Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera **quotata** in misura pari al 26 per cento, la quale detiene **all'estero** investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW **il valore della partecipazione nella società estera**, non integrando la **titolarità effettiva** di beni all'estero trattandosi di una società quotata.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i **trust**:

- qualora **non** siano verificati i requisiti per l'esercizio del **controllo** di tali entità o istituti (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25 per cento del patrimonio), la fondazione o il trust **sono tenuti a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti**;
- qualora siano, invece, verificati i predetti requisiti (ad esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25 %), **il contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti** detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, **nonché la percentuale** di patrimonio nell'entità stessa.

In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, **sia** gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici **residenti** in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici **esteri, indipendentemente dallo Stato estero** in cui sono istituiti e **anche** se il trust o la fondazione sono istituiti in un **Paese collaborativo**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Si ricorda che i trust opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente interposti, sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.
- Relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) **se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi”** ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.
- **Qualora il beneficiario individuato sia il “titolare effettivo”** delle attività estere detenute dal trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile.





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Se sussistono **titolari effettivi** residenti **dell'intero patrimonio** dell'ente, quest'ultimo è **esonerato** dalla compilazione del quadro RW.
- Con riferimento ai **trust esteri** con **beneficiari individuati residenti in Italia**, questi ultimi **sono tenuti al monitoraggio** delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una **quota rilevante** del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio.
- Il **beneficiario** di un trust estero che **non è "titolare effettivo"** deve indicare nel quadro RW **il valore della quota di patrimonio** del trust ad esso riferibile.
- **Non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee** posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Per i trust non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio per individuare il **“titolare effettivo”** nel caso in cui i beneficiari dell'entità **non siano ancora determinati**. In tal caso, infatti, per **“titolare effettivo”** si intende la **categoria di persone** nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” **non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all'obbligo** di monitoraggio, **il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti**.
- Il **“titolare effettivo”** del trust deve indicare nel quadro RW le attività estere che l'entità giuridica “controllata” detiene **direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi** e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Per permettere ai **“titolari effettivi”** del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, **il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi** degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e **comunicare** agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW:
  - la quota di partecipazione al patrimonio
  - gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust
  - la loro valorizzazione
  - i dati identificativi dei soggetti esteri
- Quanto precisato in ordine ai trust **vale anche**, in quanto compatibile, **per le fondazioni ed istituti analoghi**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 12

Il **beneficiario individuato** di un **trust trasparente** è destinatario di una quota pari al 25 % del patrimonio detenuto **all'estero** dal trust.

In tal caso, il **contribuente**, in qualità di **titolare effettivo** degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust, **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo delle attività estere** (obbligazioni, immobili e conti correnti) **nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile** (25%).

Il **trust**, se ente non commerciale **residente**, deve indicare nel proprio RW il valore dei predetti investimenti ed attività e **la percentuale del patrimonio non attribuibile al “titolare effettivo”** (75%).





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 13

Il **beneficiario individuato** di un trust trasparente è destinatario di una quota pari all'80 % del patrimonio detenuto **all'estero** dal trust che detiene all'estero investimenti ed attività finanziarie, tra cui una partecipazione in misura pari al 50 % in una società estera localizzata in un Paese **non white list** che, a sua volta, detiene un conto corrente all'estero.

In tal caso, il contribuente, in qualità di **titolare effettivo** degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust, **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività** (nell'esempio, obbligazioni, immobili) **e del conto corrente detenuto dalla società, indicando la percentuale di patrimonio nel trust ad esso riconducibile (80%)**.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Con riferimento agli **organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**, **non rilevano**, ai fini dell'individuazione del **“titolare effettivo”**, le partecipazioni ad organismi **istituiti in Italia che effettuano investimenti all'estero**.
- In caso di partecipazione in un **OICR di diritto estero**, il **partecipante** è tenuto ad indicare nel quadro RW il **valore della quota** di partecipazione da esso detenuta, **indipendentemente dall'entità della stessa**.
- Tuttavia - al pari di quanto specificato con riferimento alle partecipazioni in società estere - qualora il contribuente detenga una **quota rilevante**, così come definita dalla disciplina antiriciclaggio, in un organismo istituito in Stati o territori **diversi da quelli collaborativi**, **in luogo del valore della quota**, deve indicare **il valore complessivo** degli investimenti e delle attività estere detenuti direttamente dall'organismo stesso e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Esempio n. 14

Il partecipante ad un **OICR** (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio) istituito in un Paese **non white list** possiede una quota pari al 70 % del patrimonio dell'organismo che detiene **all'estero** investimenti ed attività finanziarie, tra cui una partecipazione in misura pari al 50 % in una società estera localizzata in Paese **non white list** che detiene un conto corrente all'estero.

In tal caso, il contribuente, in qualità di “**titolare effettivo**” degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria dell'OICR, **deve indicare nel quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività (nell'esempio, obbligazioni, immobili) e del conto corrente detenuto dalla società, indicando la percentuale di patrimonio nell'organismo ad esso riconducibile (70%).**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

- Lo status di **“titolare effettivo”** potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una **polizza con una compagnia di assicurazione estera** in cui le attività sottostanti siano rappresentate da **partecipazioni rilevanti** in società residenti o localizzate in **Paesi non collaborativi**.
- Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro RW anche il **valore complessivo** degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti **“titolare effettivo”**.





## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?  
**Il titolare effettivo**

### Esempio n. 15

Una persona fisica stipula un contratto di assicurazione con una impresa di assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al capitale di una società estera localizzata in un Paese **non white list** in misura pari al 26 % la quale detiene all'estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.

In tal caso il contribuente **deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%).**



## Il quadro RW

### Gli esoneri:

- Sono **esonerati** dalla compilazione del quadro RW:
  - le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Cooperative)
  - gli enti commerciali
  - le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice

Non sono esonerate le società semplici.



# Il quadro RW

## Gli esoneri:

Le attività finanziarie date in gestione o amministrare da intermediari residenti

**La precedente formulazione dell'art. 4 recitava:**

«Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti (*omissis...*),

non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti (*omissis...*), per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, **a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.**»



# Il quadro RW

## Gli esoneri:

### Le attività finanziarie date in gestione o amministrare da intermediari residenti

In base a quanto stabilito dal nuovo comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 167/1990 a partire dal 4 settembre 2013:

«**Gli obblighi** di indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini del **monitoraggio fiscale non sussistono per:**

- **le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti**
- **i contratti comunque conclusi attraverso intermediari finanziari residenti**
- **le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi da intermediari finanziari residenti**

**A CONDIZIONE CHE:**

**I redditi siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**

# Il quadro RW

## Altri esoneri

- Il quadro RW non deve, inoltre, essere compilato:
  - a) dalle **persone fisiche** che prestano **lavoro all'estero per lo Stato italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) **la cui residenza fiscale in Italia sia determinata**, in **deroga** agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.

I lavoratori **all'estero**, **per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione**, sono invece **tenuti** agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato da esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all'estero, **si applica fintanto che questi ultimi prestano la propria attività all'estero e viene meno al rientro in Italia.**

Tale esonero **si applica anche al coniuge**, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché **ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici.**

(Circ. n° 43/E del 10.10.2009)



## Il quadro RW

### Altri esoneri

- b) dai contribuenti **residenti in Italia** che prestano la **propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera** ed in **altri Paesi limitrofi** con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria **detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.**





## Il quadro RW

### Altri esoneri

- L'obbligo di monitoraggio non è più dipendente dalla sussistenza all'estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere di natura finanziaria **ad una specifica data** (finora 31 dicembre del periodo d'imposta).
- Pertanto occorre verificare che la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata **per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno**, anche se non continuativi.





## Il quadro RW

### Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

- In caso di presentazione del **modello 730** ovvero nell'ipotesi di **esonero dalla dichiarazione** dei redditi, il quadro RW deve essere compilato **in via autonoma, unitamente al frontespizio del modello UNICO**, e presentato nei termini previsti per quest'ultimo modello.





# Il quadro RW

## Le attività oggetto di «monitoraggio fiscale»

- Gli investimenti e le attività finanziarie all'estero, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale in RW devono essere **detenuti non più «al termine» del periodo d'imposta, bensì «nel» periodo d'imposta.**
- Ciò significa che, per individuare gli investimenti o le attività estere da monitorare **non va più fatto riferimento alla situazione al 31.12 ma**, come per l'IVIE e per l'IVAFE, alla situazione verificatasi nel **corso dell'anno.**
- Pertanto, sono **oggetto di monitoraggio fiscale anche gli investimenti e le attività detenute durante l'anno e la cui disponibilità sia venuta meno al 31.12.**

# Il quadro RW

## Le attività oggetto di «monitoraggio fiscale»

- **Fino al 4 settembre 2013**, la compilazione del quadro RW era obbligatoria **se l'ammontare complessivo dei trasferimenti** effettuati e/o l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività estere di natura finanziaria detenuti **al 31.12 avesse superato l'importo di € 10.000**.
- Oggi, **dal 4 settembre**, la Legge Europea 2013 ha **eliminato, oltre al riferimento al 31.12, anche la soglia di € 10.000**.

Di conseguenza, il quadro RW deve essere compilato in presenza di attività finanziarie e investimenti detenuti all'estero **detenute «nel periodo d'imposta» e per qualunque importo**.



# Il quadro RW

## Le attività oggetto di «monitoraggio fiscale»

- I soggetti residenti sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale nell'ipotesi di **detenzione di attività**, finanziarie e patrimoniali, a titolo di **proprietà** o di **altro diritto reale** e **indipendentemente** dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da **eredità o donazioni**.
- Qualora sul bene sussistano **più diritti reali**, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento **sia il titolare del diritto di usufrutto e sia il titolare della nuda proprietà**.  
Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà **sono in grado di generare redditi di fonte estera**.

# Il quadro RW

## Le attività oggetto di «monitoraggio fiscale»

- Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio **non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione** (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).
- Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali **cointestate** il quadro RW **deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività** (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) **qualora** questi abbia la **disponibilità piena** delle stesse.

E' il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.

Oppure in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero e dei relativi trasferimenti **qualora** si tratti di una **delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.**



# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria


- Per **attività estere di natura finanziaria** devono intendersi quelle attività da cui derivano **redditi di capitale** o **redditi diversi** di natura **finanziaria** di fonte **estera**.
- A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione:
  - **attività** i cui **redditi sono corrisposti da soggetti non residenti**, tra cui:
    - le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti
    - le obbligazioni estere e i titoli simili
    - i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero
    - i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti
    - le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione  
(ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi)





# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- **contratti di natura finanziaria** stipulati con **controparti non residenti**, tra cui, **finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli**, nonché **polizze** di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
  - **contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato**;
  - **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
  - **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione** di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  - **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (vanno indicati i contributi versati al fondo pensione).
- 



# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- **le attività finanziarie italiane detenute all'estero.**

Ad esempio: i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti o le quote di una srl italiana - in quanto produttive di redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) sono state considerate “**detenute all'estero**” anche le partecipazioni in società **italiane** detenute per il **tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti**.



# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- Tutte le suddette attività vanno indicate nel quadro RW **in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.**

*L'articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 presume, infatti, che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d'imposta.*

- Qualora l'attività **non abbia prodotto redditi** nel periodo d'imposta, il contribuente deve **specificare** in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi **che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.**





# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- La **presunzione di fruttuosità** è una **presunzione relativa** dal momento che può essere opposta prova contraria da parte del contribuente.
- Pertanto, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del quadro RW, **qualora** sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi le attività finanziarie **non siano produttive di reddito**, sarà opportuno che gli interessati **acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni** da cui risulti tale **circostanza per giustificare**, in caso di successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, **la mancata compilazione del relativo quadro reddituale**.





# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- Restano comunque **impregiudicati** gli **ordinari poteri di accertamento** dell'Amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 che prevede **una presunzione relativa** in base alla quale le attività **detenute** in **“paradisi fiscali”** si considerano **costituite con redditi sottratti a tassazione.**





# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria

- Con riferimento ai **titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati** che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. *stock option*), **tali titoli o diritti vanno indicati nel quadro RW soltanto nei casi in cui:**
  - **sia decorso il *vesting period*** in quanto fino a quel momento il diritto è soggetto a una sorta di condizione sospensiva;
  - al termine del periodo d'imposta **il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante**, cioè esista un **differenziale positivo** tra il prezzo di esercizio dell'opzione e il valore corrente dell'azione sottostante, **in quanto fino a quel momento il lavoratore non dispone di alcun "valore" all'estero;**

Verificate le due condizioni di cui sopra, **il diritto di opzione deve essere sottoposto a obbligo di monitoraggio anche qualora**, come normalmente accade per i dipendenti, **il diritto non sia cedibile.**

I predetti diritti di opzione, invece, devono essere **indicati in ogni caso nel quadro RW** e, quindi, anche nel corso del ***vesting period***, qualora essi **siano cedibili.**



# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria Il conto corrente estero

- In via generale i **conti correnti** detenuti all'estero **sono sempre soggetti a monitoraggio fiscale** anche se non produttivi di reddito.
- Se il contribuente residente ha all'estero un conto corrente **infruttifero** ovvero **non tassato** deve acquisire dagli intermediari esteri **documenti o attestazioni** da cui risulti questa circostanza. L'acquisizione della documentazione è importante per fornire le correlate giustificazioni in caso di eventuali controlli futuri.
- **L'obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste qualora** il contribuente **dia apposita disposizione alla banca estera** presso la quale è detenuto il conto di **bonificare** (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) **gli interessi maturati** sul conto estero **su un conto corrente italiano** intestato al medesimo contribuente **e qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario residente.**
- Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell'ipotesi di un conto corrente **infruttifero**, nel presupposto che l'incarico possa avere ad oggetto i proventi che dovessero **maturare in futuro** per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.



# Il quadro RW

## Attività di natura finanziaria Il conto corrente estero

- Nel caso di invio di denaro a familiari all'estero, **il soggetto che invia denaro non deve compilare il quadro RW**, salvo il caso in cui abbia la **disponibilità** del conto all'estero del familiare. Quest'ultimo deve compilare il quadro RW solo se è residente in Italia.
- Se il conto corrente estero è infruttifero di interessi, questa circostanza va indicata nel quadro RW.

# Il quadro RW

## Attività di natura patrimoniale

- A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 (UNICO 2010), i contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW **non soltanto le attività di natura finanziaria, ma anche gli investimenti di altra natura**, quali, ad esempio:
  - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), anche se sfitti o tenuti a disposizione.
  - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
  - gli oggetti preziosi e le opere d'arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.



# Il quadro RW

## Attività di natura patrimoniale

- **Fino al periodo d'imposta 2008**, gli investimenti all'estero dovevano essere indicati nel quadro RW **soltanto se avevano prodotto** nel periodo d'imposta di riferimento **redditi imponibili in Italia**.
- Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da **beni patrimoniali** collocati **all'estero** e che sono **suscettibili di produrre reddito** di fonte **estera** imponibile **in Italia**.
- Sono stati considerati “**detenuti all'estero**” anche gli **immobili ubicati in Italia** **posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero**.

# Il quadro RW

## Attività di natura patrimoniale

- Con circolare n. 43/E del 2009 si è ritenuto che la previsione normativa contenuta nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 debba essere intesa, da ora in poi, come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia **ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale**
- In sostanza, sulla base di tali indicazioni, **sono soggetti all'obbligo di monitoraggio le consistenze relative a tutti gli investimenti all'estero** al fine di verificare che il contribuente possa conseguire, **anche in futuro, redditi di fonte estera fiscalmente rilevanti in Italia** ricompresi in una delle categorie reddituali del TUIR.
- La **capacità del bene di produrre un reddito** ricorre, infatti, non soltanto nel caso in cui il bene produca attualmente un reddito ma **anche** nel caso in cui sussista **una capacità produttiva di reddito meramente potenziale** e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa.





# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività

- Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a decorrere da quelli relativi al periodo d'imposta 2013, **sarà sufficiente compilare un unico quadro** della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**) e dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**).
- I soggetti non tenuti al pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE (enti non commerciali e società semplici ed equiparate) dovranno utilizzare **i medesimi criteri di valorizzazione delle attività** esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività

- Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate **all’inizio di ciascun periodo d’imposta** ovvero al primo giorno di detenzione (“**valore iniziale**”) e **al termine dello stesso** ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (“**valore finale**”), **nonché il periodo di possesso.**

# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività finanziarie

- Nell'individuazione del **valore iniziale e finale**, occorre fare riferimento al **valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IVAFE**, anche se non dovuta, che, così come meglio specificato nella [circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 - pdf](#), a seconda del criterio adottato, è pari al:
  - **valore di mercato**, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
  - **valore nominale**, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
  - **valore di rimborso**, in mancanza del valore nominale;
  - **costo d'acquisto**, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso
- Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti **alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi**, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto **"L.I.F.O."** e, pertanto, si considerano **ceduti per primi** quelli **acquisiti in data più recente**.

# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività finanziarie

- Per i **conti correnti e i libretti di risparmio** detenuti all'estero, l'obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso e, quindi, anche se l'IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000 ovvero è dovuta in misura fissa.
- Per i **conti correnti e i libretti di risparmio** detenuti in Paesi o territori **diversi da quelli collaborativi** occorre indicare, **oltre al valore iniziale e valore finale, anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.**
- Per quanto riguarda le **stock option**, devono essere indicati **quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.**

# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività patrimoniali

- L'indicazione del valore degli immobili situati all'estero o di quelli che si considerano detenuti all'estero **deve essere effettuata seguendo le stesse regole utilizzate ai fini dell'IVIE**, anche se non dovuta.
- Pertanto, il valore dell'immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati da:
  - per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è **prioritariamente** quello **catastale** così come è **determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale.**
  - **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai **contratti** da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di **diritti reali** diversi dalla proprietà;
  - **valore di mercato** rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, **in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione.**

# Il quadro RW

## Valorizzazione delle attività patrimoniali

- Qualora l'immobile **non sia più posseduto** alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento **al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione**.
- Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per **successione o donazione**, il **valore è quello indicato nella dichiarazione di successione** o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

In mancanza, si assume il **costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius** o dal donante come risultante dalla relativa documentazione;

In assenza di tale documentazione si assume il **valore di mercato** come sopra determinato.



## Il quadro RW

### Valorizzazione delle attività patrimoniali

- Per le **altre attività patrimoniali** detenute all'estero, **diverse dagli immobili**, per le quali non è dovuta l'IVIE, **il contribuente deve indicare il costo d'acquisto**, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero **il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta** (ovvero al primo giorno di detenzione) **e al termine dello stesso** (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).



# Il quadro RW

## Le sanzioni

- In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla **Legge Europea 2013**, per la **violazione degli obblighi di trasmissione** della dichiarazione quadro RW all'Agenzia delle Entrate da parte degli **intermediari**, si applica la **sanzione** amministrativa pecuniaria **dal 10% al 25%** dell'importo dell'operazione non segnalata.
- Si tratta delle violazioni **all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o superiori ai 15mila euro**, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 231/2007 (**normativa antiriciclaggio**), eseguite per conto o a favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
- Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate sarà costituita **dall'Archivio unico informatico**. La modifica è finalizzata anche ad **allineare** le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.





# Il quadro RW

## Le sanzioni

- La **violazione dell'obbligo di dichiarazione** delle attività detenute in **Paesi white list** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3% al 15%** dell'ammontare degli importi non dichiarati.
- La **violazione dell'obbligo di dichiarazione** delle attività detenute in **Paesi non white list** è, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 6% al 30%** dell'ammontare degli importi non dichiarati.
- Infine, nel caso di **dichiarazione tardiva**, cioè **presentata entro 90 giorni dal termine**, si applica la **sanzione di € 258**.



# Il quadro RW

## Le sanzioni

- **Prima** della Legge Europea 2013, invece, le **sanzioni** erano molto più elevate:
  - **25%** per la violazione degli obblighi di trasmissione da parte degli intermediari
  - dal **10% al 50%** di quanto non dichiarato
  - il **doppio** per le attività detenute nei paesi **non white list**

**oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.**

# Il quadro RW

## Le sanzioni

In base al **principio del "favor rei"** di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e 3:

*«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere **assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.»***

-> Sezioni I e III RW

e:

*«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono **sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»***

-> Sezione II RW

**per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.**

# Il quadro RW

## ESEMPIO:

Capitale detenuto in un Paese non white list: 1.000.000 (Titolo obbligazionario acquistato il 1° gennaio 2008)

Interessi: 2% percepiti sul titolo

Redditi prodotti all'estero: 20.000

IMPOSTE DOVUTE		
Sul capitale riqualificato reddito	430.000	Reddito di capitale (43% Ipotesi Aliquota marginale IRPEF massima + Addizionali)
Sul reddito prodotto all'estero	2.500	Aliquote: 12,50% o 27% o 20% Ipotesi 12,50%
SANZIONI PRIMA DEL 4 SETTEMBRE 2013		
RW Sez II – Consistenza	102.000	Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (ipotesi sanzione minima sul capitale + interessi)
RW Sez III - Trasferimenti	102.000	Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (ipotesi sanzione minima sul capitale esportato + interessi percepiti)
SANZIONI DAL 4 SETTEMBRE 2013		
RW Sez II – Consistenza	61.200	Dal 6% al 30% del capitale esistente a fine anno (ipotesi sanzione minima sul capitale + interessi)
RW Sez III - Trasferimenti	0	Sezione soppressa, si applica il principio del «favor rei» annullando la sanzione
INFEDELE DICHIARAZIONE		
Sul capitale riqualificato reddito	860.000	Dal 200% al 400% dell'imposta evasa. Ipotesi di sanzione minima
Sul reddito prodotto all'estero	3.333,33	Dal 100% al 200% dell'imposta evasa <b>umentato di un terzo</b> . Ipotesi di sanzione minima

# Il quadro RW

## Le sanzioni

- Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del *favor rei* trova un **limite** soltanto **nell'intervenuto pagamento della sanzione**, giacché **colui che ha pagato non può chiedere la restituzione**, mentre, **anche in presenza di provvedimento definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora) dovute.**



# Il quadro RW

## Le sanzioni

Per le sanzioni irrogate per la mancata o insufficiente compilazione delle **sezioni I e III** del quadro RW alla data del 4 settembre può essere che:

- (a) la sanzione **non sia stata ancora irrogata** > **nessuna sanzione può essere irrogata**
- (b) la sanzione **sia stata irrogata**, ma l'obbligato **non ha ancora pagato** alcuna somma > **nessuna somma può essere pretesa.**
- (c) l'obbligato **abbia pagato** in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un provvedimento **non ancora definitivo** > **la somma versata va restituita.**
- (d) l'obbligato **abbia pagato** in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento **definitivo** > **la somma versata non può essere restituita.**

Su istanza di autotutela presentata dal contribuente, **gli uffici dell'amministrazione finanziaria procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, limitatamente alla parte che non è stata ancora versata.**

# Il quadro RW

## Le sanzioni

Per le sanzioni irrogate per la mancata o insufficiente compilazione della **sezione II** del quadro RW alla data del 4 settembre, essendo stata **introdotta una sanzione più mite** rispetto a quella in vigore al momento della violazione, può accadere che:

- (a) la sanzione **non sia stata ancora irrogata** > **dovrà essere irrogata la sanzione più mite.**
- (b) la sanzione **sia stata irrogata**, ma il provvedimento **non è ancora divenuto definitivo** > **la misura della sanzione dovrà essere ridotta in conformità alla previsione più favorevole, con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza.**
- (c) la sanzione **sia stata irrogata** con provvedimento divenuto **definitivo** > **gli uffici dell'amministrazione finanziaria non effettueranno alcuno sgravio, in quanto la sanzione che era stata irrogata secondo l'originaria previsione legislativa – che è meno favorevole – rimane dovuta anche attualmente**

# Il quadro RW

## Le sanzioni

- Le violazioni relative al quadro RW **sono di natura formale**, cioè **non collegate al versamento di un tributo**. Trova perciò applicazione il **cumulo giuridico** che è un regime agevolativo introdotto con il D.Lgs. 472 del 1997, che ha rinnovato il sistema delle sanzioni amm.ve tributarie.
- Nel caso di **violazione reiterata**, la sanzione irrogata sarebbe incrementata del 50% (cumulo giuridico) rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave e comunque diverrebbe definibile nella misura di 1/3 (in adesione). **(si attendono specifici chiarimenti dall'Agenzie delle Entrate).**
- Gli Uffici, ai fini della definizione a 1/3 delle sanzioni, ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/97:
  - tendono a **non** riconoscere il c.d. “**cumulo giuridico**”
  - tendono ad applicare il “**cumulo materiale**” ossia la somma delle singole sanzioni previste per ciascun anno.



# Il quadro RW

## Le sanzioni

### Ad esempio:

- Per i Paesi **white list** la sanzione irrogabile per le violazioni in diversi anni potrebbe essere del 3% incrementata dell'1,5%, per un totale del 4,5%, con possibilità di definizione nella misura di 1,5% (ossia un terzo).
- Nel caso di Paesi **non white list** il tutto potrebbe essere definito in misura doppia.

# Il quadro RW

## Le sanzioni. Termini.

- L'art. 43 DPR 600 dispone che **gli avvisi di accertamento** devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.**
- Nei casi di **omessa presentazione** della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, **l'avviso di accertamento** può essere notificato **fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.**
- Per **l'Iva**, i termini per l'azione accertativa degli uffici sono disciplinati, con formulazione del tutto **analoga**, dall'art. 57, del D .P .R . 633 del 1972.
- I **termini** concessi all'Ufficio per contestare la violazione dell'obbligo di compilare il quadro RW nel caso di attività in paesi **non white list** sono **raddoppiati** a partire dal 2010.
- Nel caso della compilazione del **quadro RW** il termine decorre **dall'anno di mancata compilazione:**  
**es. quadro relativo al 2008, si contano 5 o 10 anni a partire dal 2009.**

# Il quadro RW

## Le sanzioni. Il ravvedimento operoso

- **Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale**, come precisato dall'agenzia delle entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno **natura tributaria** e dunque, con riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- Con l'entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la **sanzione fissa di 258 euro** per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico **entro 90 giorni** dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (**riducibile ad 1/8 con ravvedimento operoso**).

**Quindi il termine ultimo per Unico 2013 è stato il 30 dicembre 2013.**

- Se il contribuente omette l'indicazione dei suoi investimenti all'estero, non avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione d'imposta, **dovrebbe sussistere solo la violazione di irregolare compilazione della dichiarazione.**



# Il quadro RW

## Le sanzioni. Il ravvedimento operoso

- Il **ravvedimento dal 4 settembre 2013** si è effettuato con **i nuovi importi** delle sanzioni e unicamente per la Sezione II .
- Quindi, **entro il 30.09.2013**, è stato possibile beneficiare delle (ridotte) sanzioni in caso di utilizzo del **ravvedimento operoso lungo** per correggere errori commessi in sede di compilazione del quadro RW del **mod. Unico 2012**.
- I ravvedimenti fatti **prima** del 4 settembre 2013 **NON** possono essere **chiesti a rimborso** in quanto **non** possono configurarsi come **versamenti non dovuti** al tempo in cui sono stati effettuati.



# Il quadro RW

## Le sanzioni. Il ravvedimento operoso

Esempio:

Ravvedimento per immobile non locato nel Regno Unito non dichiarato nel 2012:

- **Entro 90 giorni dal 30.09.13:**

Presentazione dichiarazione integrativa con quadro RW e pagamento 1/8 **di 258 euro** con codice 8911 anno 2012.

Pagamento con ravvedimento IVIE (sanzione 1/8) che esenta dalla compilazione del quadro RL per il principio di alternanza IVIE-IRPEF

- **Oltre 90 giorni ed entro il 30.09.14:**

Presentazione dichiarazione integrativa con RW sanzioni 1/8 del **3% valore sezione II** con codice 8911 anno 2012.

Pagamento con ravvedimento IVIE (sanzione 1/8) che esenta dalla compilazione del quadro RL per il principio di alternanza IVIE-IRPEF.



# Il quadro RW

## Le sanzioni.

### Nuovi poteri dell'Ucifi e dei reparti speciali della Guardia di Finanza

Il nuovo dettato normativo prevede che **l'Ufficio specializzato nelle indagini finanziarie internazionali (Ucifi) dell'Agenzia delle Entrate** ed i reparti speciali della **Guardia di Finanza**, previa autorizzazione rispettivamente del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante Generale della Guardia di Finanza (ovvero autorità dagli stessi delegata) ed in deroga ad ogni attuale disposizione di legge, potranno richiedere:

- **agli intermediari** di fornire evidenza, per un determinato arco temporale, delle operazioni intercorse con l'estero e rilevate **nell'Archivio Unico Informatico**. Questa richiesta potrà essere formulata anche per masse di contribuenti.
- a tutti coloro che sono destinatari degli adempimenti previsti dalla legge antiriciclaggio (incluso quindi i **professionisti**), l'identità dei **beneficiari effettivi** con riferimento a particolari transazioni con l'estero.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- La **voluntary disclosure** a livello internazionale è un consolidato **metodo alternativo** di lotta all'evasione ed è l'unico strumento **lecito** per gli Stati e per i contribuenti che vogliono **sanare la loro posizione**, in vista degli **imminenti scambi di informazione e accordi** di cooperazione amministrativa bilaterali, tra cui quello con la Svizzera.
- **Già oggi** esiste nella prassi della sperimentazione adottata dall'Ucifi l'utilizzo degli strumenti **del procedimento di adesione a verbale di constatazione** (decreto legislativo 218/1997):
  - possibilità di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè **1/6 del minimo**, per quanto concerne l'imposizione sui redditi.
  - pagamento di un importo pari a **1/3 della sanzione** per adempimenti relativi al monitoraggio fiscale (in caso di violazione reiterata la sanzione sarà pari al **2% dell'importo (capitale)** non indicato nel quadro RW).
  - la collaborazione del contribuente consente la possibilità di ridurre le precedenti sanzioni sino alla metà del minimo.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- **Oggi** il rimpatrio, in attesa delle nuove regole, comporta la **segnalazione automatica** alla **Procura della Repubblica** per evasione fiscale ogni volta che:
  - l'imposta evasa **supera 50mila euro** «per ogni singola imposta»
  - la somma sottratta a tassazione è **superiore al 10% dell'attivo indicato nella dichiarazione dei redditi**
  - l'evasione **supera i 2 milioni di euro**
- Il pagamento dell'imposta e delle sanzioni, in accordo col Fisco, **consente uno sconto di un terzo di pena**, che aumenta se il contribuente **patteggia la pena** con il Pm.





# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- Entro dicembre 2013 si attendeva la presentazione dello strumento con cui regolare la finestra permanente attraverso cui far rientrare i capitali esteri non dichiarati.
- Si resta ad oggi ancora in attesa di un provvedimento legislativo annunciato dal ministro Saccomanni relativo alla depenalizzazione della “comunicazione volontaria”, **da coordinare con il nuovo monitoraggio fiscale**, con cui il governo conta di fare cassa agevolando il rientro di capitali all'estero e **di una successiva circolare operativa** con cui il contribuente potrà **valutare la convenienza o meno, caso per caso, dell'accesso allo strumento.**



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- La voluntary disclosure italiana ricalca lo schema che hanno adottato gli Stati Uniti nel 2008 e **prevede sconti sulle sanzioni**, oltre che **un regime di favore sul piano penale**.
- **Non sarà un condono** perché le imposte evase saranno esatte per intero,
- **Non sarà uno scudo fiscale** perché i titolari dei capitali **non rimarranno anonimi**.
- Quest'ultimo fatto avrà importanti ripercussioni sul **professionista** coinvolto nella procedura perché questi potrà richiedere all'Agenzia delle Entrate **solo informazioni generali** senza svelare il nome del contribuente e i dettagli della sua specifica situazione, mentre, nell'interesse del proprio cliente, **potrà trovarsi nelle condizioni di dover adempiere a tutte le verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa antiriciclaggio**.

# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- Il Governo starebbe decidendo se fare propria la nuova figura di reato denominata **autoriciclaggio** con cui verrebbe **estesa la punibilità anche all'autore del reato da cui proviene il denaro**, mentre **attualmente è punito a titolo di riciclaggio soltanto chi non abbia commesso, o non abbia concorso a commettere, anche il reato presupposto**:

**Il contribuente che avrà esportato capitali sarà anch'egli responsabile del reato di riciclaggio**, il che dovrebbe spingere chi detiene capitali all'estero a cogliere l'opportunità dell'autodenuncia per non incorrere in reati penali davvero molto più gravi.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- Il procedimento di regolarizzazione volontaria per chi ha fondi all'estero non dichiarati al Fisco sarà costituito da un **modello da compilare** cui sta lavorando l'Agenzia delle Entrate per recepire le norme sul rientro dei capitali dall'estero, ispirate alle proposte avanzate dal gruppo di lavoro coordinato dal **procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco**.
- Lo scenario temporale della "collaborazione volontaria" punta ad un **rientro dei capitali entro il 30 settembre 2016**, termine entro il quale i contribuenti che posseggono capitali all'estero illecitamente potranno aderire al nuovo regime anche se le risorse che si spera di ricavarne finanzieranno già a partire dal 2014 e per tutto il triennio 2014-2016 il **fondo automatico per tagliare il cuneo fiscale**.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- La procedura di collaborazione volontaria **non sarà ammissibile** se la richiesta è presentata **dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.**
- Il contribuente dovrà versare **in un'unica soluzione le somme dovute entro i termini dell'accertamento (60 giorni) o entro venti giorni dalla presentazione dell'atto di accertamento con adesione**, altrimenti cadranno tutti i benefici della voluntary disclosure.
- **Bisognerà qui porre molta attenzione perché, in caso di false attestazioni, si rischiano da 6 mesi ad 1 anno di carcere.**
- Il contribuente dovrà fornire all'amministrazione fiscale **tutti i documenti e le informazioni necessari per la ricostruzione dei redditi e "per tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione"**.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- Il contribuente stesso invierà all'Agenzia delle Entrate **una richiesta** in cui dovrà indicare distintamente tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero, direttamente o indirettamente, **per tutti i periodi su cui il fisco può ancora procedere ad accertamento**.
- Andranno **indicate tutte le informazioni e allegati tutti i documenti** necessari alla complicatissima **ricostruzione dei singoli redditi** (dividendi, redditi da immobili, redditi finanziari, ecc.) con cui tali patrimoni furono costituiti, acquistati o che oggi derivano dalla loro dismissione.
- Questo perché l'emersione volontaria darà luogo ad **un vero e proprio accertamento** da parte dell'Agenzia delle Entrate che dovrà **ricostruire le aliquote da applicare distintamente**.
- I casi di **determinazione forfetaria** potranno applicarsi **solo a quelle situazioni** che, anche per l'anzianità della loro formazione, **non potranno essere ricostruite analiticamente**.



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- L'amministrazione finanziaria **potrà risalire temporalmente fino a quanto consentito dai normali parametri degli accertamenti.**
- Quindi, ipotizzando l'entrata in vigore il 31 gennaio 2014, non si potrà risalire oltre il 2004 per l'omessa dichiarazione e il 2006 per l'infedele dichiarazione.
- Se un contribuente non avesse dichiarato le attività estere nel **quadro RW**, il termine previsto per i periodi d'imposta **accertabili è di 5 anni, raddoppiabili per i paesi Black List** e decorrono **dall'anno di mancata compilazione:**

**es.: quadro relativo al 2008, si contano 5 o 10 anni a partire dal 2009**



# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dichiarazione (il quadro Rw) saranno **ridotte**:
- **1,5%** dell'importo non dichiarato, per chi ha trasferito capitali in Stati **white list**: **metà del minimo edittale**
- **4,5%** dell'importo non dichiarato nei casi di Paesi **non white list**, come il Lussemburgo o i cantoni svizzeri: **il minimo edittale ridotto di 1/4**





# La voluntary disclosure

## La prossima normativa sul rientro dei capitali

- **Entro 30 giorni** dall'effettuazione dei versamenti dovuti l'Agenzia delle Entrate **comunicerà all'autorità giudiziaria** competente la conclusione della procedura di "collaborazione volontaria".
- Un elemento importante della "collaborazione volontaria" sarà **la piena esimente** della punibilità **da 1 a 3 anni** per i reati di infedele ed omessa dichiarazione.
- Per i reati più gravi di **dichiarazione fraudolenta con false fatturazioni o artifici contabili** è prevista la riduzione fino alla metà delle sanzioni, passando da un minimo 18 mesi a un **minimo di 9 mesi** e da un massimo di 6 anni a un **massimo di 3 anni di reclusione**.
- La voluntary disclosure impedirà alla **Procura** di **sequestrare somme a garanzia** del pagamento dell'imposta evasa.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? **Il titolare effettivo**

#### **Il ruolo del professionista**

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 231/2007, gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** consistono, sinteticamente, nelle seguenti attività:

- **identificare il cliente** e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- **identificare** l'eventuale **titolare effettivo** e verificarne l'identità;
- ottenere **informazioni sullo scopo** e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



# Il quadro RW

## Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

### Il ruolo del professionista

- La verifica del **titolare effettivo** deve essere effettuata contestualmente alla identificazione del cliente:  
**le persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi** devono adottare **misure** “adeguate e commisurate alla situazione di rischio” al fine di **comprendere** la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
- Il **titolare effettivo** è rappresentato:
  - dalla **persona fisica per conto** della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
  - nel caso di **entità giuridica**, dalla persona o dalle persone fisiche che **in ultima istanza**
    - **possiedono o controllano** tale entità
    - ne risultano **beneficiari** secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

Nelle Linee Guida del CNDCEC sono formulate alcune ipotesi per meglio **identificare il Titolare Effettivo**:

- se il cliente **persona fisica agisce in proprio e per proprio conto**: non vi sono altri titolari effettivi;
- se il cliente **persona fisica agisce per conto di altra persona fisica** titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo;
- se il cliente è una **società o un ente**: la persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le complete generalità dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l'entità giuridica.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

- Le Linee Guida evidenziano altresì che, ove il **cliente dichiarati di non conoscere** le generalità del titolare effettivo, **il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio.**
- Coloro i quali svolgono **professionalmente** l'attività di **amministratore o dirigente di società** sono **soggetti agli obblighi di adeguata verifica** (quindi all'identificazione della società e del **titolare effettivo**).
- In tal caso, avendo già dovuto provvedere all'identificazione della società e del titolare effettivo, l'amministratore o il dirigente **non potrà dichiarare di non conoscere** le generalità del titolare effettivo e dovrà fornire i relativi dati al professionista



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

- Se il cliente è una **persona giuridica**, un **trust** o un **soggetto giuridico analogo**, accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il **titolare effettivo** è specificatamente previsto **l'obbligo per il professionista** di adottare **misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.
- Il professionista che procede all'identificazione del titolare effettivo ha **l'obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino a individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.**



# Il quadro RW

## Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

### Il ruolo del professionista

- Se il cliente è una **persona giuridica**, un **trust** o un **sogetto giuridico analogo**, accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il **titolare effettivo** è specificatamente previsto **l'obbligo per il professionista** di adottare **misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio** per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.
- Il professionista che procede all'identificazione del titolare effettivo ha **l'obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino a individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.**



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

- In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà considerare **l'intera catena di controllo**. Potrebbe altresì verificarsi che, per effetto della catena di controllo, il **titolare effettivo possieda meno del 25%, ma controlli ugualmente la società**.
- In questo caso, al momento dell'identificazione del **titolare effettivo dovrà essere considerata anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente** (ad esempio: patti parasociali).





## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

- Se il cliente è una **società fiduciaria** che svolge attività di **custodia e amministrazione di valori mobiliari**, controllata direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o ha adottato la forma di società per azioni e ha versato capitale di ammontare non inferiore a 240.000,00 euro, poiché trovano applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, **non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera.**
- Viceversa, nel caso di società fiduciarie **diverse** da quelle sopra indicate, il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.



## Il quadro RW

### Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»? Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista

- Sulla scorta della casistica sopra riportata il professionista, anche in base all'indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la **modalità da adottare per l'identificazione del titolare effettivo** decidendo (alternativamente o cumulativamente):
  - **di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;**
  - **di promuovere delle autonome verifiche** facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque. Ai fini dell'identificazione e della verifica dell'identità del titolare effettivo, la norma prevede infatti che i professionisti possano avvalersi delle risultanze dei pubblici registri, di elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché chiedere dati pertinenti ai propri clienti.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### Il titolare effettivo

### Il ruolo del professionista

- Nel caso in cui il professionista **non** sia in grado di espletare le attività di **adeguata verifica della clientela, ovvero sospetti** che una determinata operazione sia correlata a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il professionista **dovrà astenersi** dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali.
- Ove la prestazione professionale sia già in essere, il professionista dovrà rinunciare a proseguire l'incarico, astenendosi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. In entrambi i casi, inoltre, egli dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.



## Il quadro RW

Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?

### Il titolare effettivo

#### Il ruolo del professionista


- Laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela **relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione**, **il professionista dovrà restituire i fondi e le altre disponibilità al cliente mediante bonifico su un c/c bancario** (indicato dallo stesso cliente) **accompagnato da un messaggio in cui si precisa l'impossibilità di rispettare tali obblighi.**
- Il Dipartimento del Tesoro con una nota del **30 luglio 2013** e con la quale il MEF dà attuazione a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 23 della legge antiriciclaggio, ha precisato che non verrà avviata **nessuna automatica segnalazione** di **operazione sospetta** in caso di attivazione della procedura di restituzione

# Il quadro RW

## Riferimenti normativi

- Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600
- L. 04.08.1990, n. 227
- Art. 22 L. 06.02.1996, n. 52
- Circ. Ag. Entrate 03.05.1996, n. 108/E
- D. Lgs. 21.11.1997, n. 461
- Circ. Ag. Entrate 30.01.2002, n. 9/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 134 30.04.2002
- Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E
- Circ. Ag. Entrate 15.01.2003, n. 3/E
- Circ. Ag. Entrate 05.02.2003, n. 7/E
- D. Interm. 15.06.2007
- D. Lgs. 19.11.2008, n. 195
- Circ. Ag. Entrate 10.10.2009, n. 43/E
- Circ. Ag. Entrate 23.11.2009, n. 49/E - D.M. 17.10.2002
- Circ. Ag. Entrate 13.09.2010, n. 45/E
- L. 26.04.2012, n. 44
- Provv. Agenzia Entrate 31.01.2013
- L. 06.08.2013 n. 97
- D. Lgs. n. 231/2007
- L. 06.08.2013 n. 97
- Provv. Agenzia Entrate 18.12.2013
- Circ. Ag. Entrate 23.12.2013, n. 38/E






## La disciplina del trasporto a seguito di valuta


- La disciplina del monitoraggio del trasporto al seguito di denaro da un paese all'altro è disciplinato dal **D.Lgs. n. 195/2008** (entrato in vigore dal 1° gennaio 2009)

«Chiunque **entri** nel territorio nazionale **o ne esca** e **trasporti** denaro **contante** di importo pari o superiore a 10.000 euro deve **dichiarare** tale somma all'Agenzia delle Dogane.»



## La disciplina del trasporto a seguito di valuta


- E' necessario redigere una **dichiarazione di conformità**, contenente:
  - le **generalità del dichiarante, del soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato e del destinatario** (se diversi dal dichiarante).
  - **l'origine del denaro, l'utilizzo previsto, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto** utilizzato.



## La disciplina del trasporto a seguito di valuta

- Per **denaro contante** si intende:
  - le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
  - gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore (quali *traveller's cheque*), girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
  - gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del beneficiario.






## La disciplina del trasporto a seguito di valuta


- La dichiarazione può essere trasmessa **telematicamente**, **prima** dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Dogane.
- **In alternativa** la dichiarazione **può essere consegnata in forma scritta**, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, **che ne rilasciano copia** con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio.

In questo caso **il dichiarante deve portare** al seguito **copia** della dichiarazione e il **numero di registrazione attribuito** dal sistema telematico doganale



## La disciplina del trasporto a seguito di valuta


- L'art. 11 co. 8 del D.L. 16/2012 definisce:
  - l'entità delle **sanzioni**;
  - gli **importi** oggetto di **sequestro**;
  - le **condizioni** per estinguere la violazione tramite pagamento in **misura ridotta**;
  - i **termini** entro cui deve essere emesso il **decreto** con cui si determina la somma dovuta per la violazione.



# La disciplina del trasporto a seguito di valuta

## Sanzioni


- In particolare, sono previste **sanzioni differenziate in base all'entità dell'importo trasferito in violazione** della suddetta disciplina.
- Vanno:
  - **dal 10% al 30% dell'importo trasferito** (o che si tenta di trasferire) in **eccedenza** rispetto al limite di 10.000 euro, **se detta eccedenza non è superiore a 10.000 euro**;
  - **dal 30% al 50% dell'importo trasferito** (o che si tenta di trasferire) in **eccedenza** rispetto al limite di 10.000 euro, **se detta eccedenza è superiore a 10.000 euro**.



# La disciplina del trasporto a seguito di valuta

## Sequestro

- Il sequestro (art. 6) è eseguito:
  - nel limite del 30% dell'importo eccedente il limite di 10.000 euro, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
  - nel limite del 50% dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
- E' stabilito che il denaro sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.



# La disciplina del trasporto a seguito di valuta

## Pagamento in misura ridotta

- Il soggetto cui sia stata contestata una delle violazioni previste può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al:
  - **5%** del denaro contante eccedente la soglia, **se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro**;
  - **15%** se l'eccedenza **non supera i 40.000 euro**.
- Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato:
  - all'**Agenzia delle Dogane** o alla **Guardia di Finanza** al momento della contestazione;
  - al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, entro **10 giorni** dalla contestazione stessa.



**Studio Battaglia**  
Pianificazione | Finanza | Controllo  
www.crescitapmi.it



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Ascheri  
& partners**

# Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero

CONVERSAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Londra - Venerdì 24 Gennaio 2014



**Paolo Battaglia**

Dottore Commercialista in Ragusa

p.battaglia@crescitapmi.it | paolobattaglia.skype